



INDAGINE CONOSCITIVA – COMMISSIONE I

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Ministero dell'Interno

Il Presidente – Prefetto Dott.ssa Sandra Sarti



Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione



BASI NORMATIVE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo 10 dicembre 1948 :

- Art. 1: «**Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.**

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»

- Art. 13: «Ogni individuo ha il diritto di lasciare il proprio Paese.»
- Art. 14: « **Ogni individuo ha il diritto di cercare in altri Paesi Asilo dalle persecuzioni** (a meno che non sia ricercato per reati non politici).»

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 28 luglio 1951 che indica i 5 criteri di applicazione.

La Costituzione della Repubblica Italiana (1948):

- **Art. 10 , c. 3:** «lo straniero al quale è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, ha **diritto di asilo sul territorio secondo le condizioni previste** dalla legge».

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Rifugiato

- ❑ Il concetto di **«protezione internazionale»** è comprensivo del riconoscimento dello **status di rifugiato** e della **protezione sussidiaria**. (art. 2 d. lgs. 251/07)
- ❑ È un **rifugiato** (Art. 1 Conv. Ginevra 1951 – art. 8 d.lgs.251/07): *«chiunque (...) nel **giustificato timore** d'essere **perseguitato** per la sua **razza**, la sua **religione**, la sua **cittadinanza**, la sua appartenenza a un determinato **gruppo sociale** o le sue **opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.»*

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Sussidiaria

È «persona ammissibile alla **protezione sussidiaria**» (art. 2 d. lgs. 251/07) il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (art. 14 d.lgs.251/07: **condanna a morte, tortura** o altra forma di pena o **trattamento inumano o degradante**, la **minaccia grave e individuale alla vita** o alla persona di un civile derivante dalla **violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

PRIMA DEL DECRETO SICUREZZA (D.L.113/2018)




Art. 5 c. 6 T.U. 286/98


Per le **tre forme differenti di tutela** - previste da tre fonti normative di natura e origine diverse – si applicava **un'unica procedura**.

LE RIFORME PER ACCELERARE LE PROCEDURE

Il previgente sistema per il riconoscimento della protezione internazionale si era articolato nel tempo partendo dalla sola **Commissione Centrale** per il riconoscimento dello *Status* di rifugiato (legge Martelli 416/1989), trasformata in **Commissione Nazionale** per il Diritto di Asilo con la Legge Bossi-Fini 189/2002, che ha istituito **7 Commissioni Territoriali**. Con D.M. 6/03/2008 le CCTT sono state **aumentate a 10** e **successivamente portate a 20** affiancate da **30 Sezioni**.



Riforma Minniti
Orlando D.L. 13/2017



Decreto Salvini
D.L. 113/2018


Costituite **5 nuove Sezioni**
Temporanee (da 30 a 35)

DECRETO MINNITI – ORLANDO D.L. 13/2017


- **Accelerazione** e semplificazione delle procedure;
- Istituzione di **26 Sezioni Specializzate** in materia migratoria presso i Tribunali Ordinari;
- Decisione del Tribunale ricorribile solo in Cassazione con **abolizione** del grado di **appello**;
- Immissione di n. **250 funzionari «altamente qualificati»** con **nuova composizione** delle **Commissioni Territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale: un viceprefetto (Presidente), un esperto dei diritti umani designato dall'UNHCR, e funzionari amministrativi altamente qualificati con compiti istruttori e di intervista, che hanno sostituito i precedenti componenti (funzionari della Polizia di Stato, rappresentanti degli enti territoriali).

Arrivi: 2013 - 2018

Anno	Arrivi
2013	42.925
2014	170.000
2015	153.842
2016	181.436
2017	119.369
2018	23.270




CONFRONTO MIGRANTI SBARCATI ANNI 2018 –2019



Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2019 al 10 giugno 2019* comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2017 (-96,50%) e 2018 (-85,05%)



*I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

D.L. N. 113/2018 (DECRETO SICUREZZA) INNOVAZIONI

- Sostituzione della **protezione umanitaria** con casi speciali;
- Individuazione dei casi di **esame prioritario**;
- **Procedure accelerate** (reiterata e presentata alla frontiera);
- **Esame immediato** (reati di grave allarme sociale);
- Introduzione della **lista dei Paesi Sicuri**;
- **Ampliamento** temporaneo fino a dieci delle **Sezioni** delle Commissioni Territoriali e istituzione di Sezioni per l'esame di domande presentate alla **frontiera**.

Decisioni delle Commissioni Territoriali (art.32 d. lgs 25/08)

1. Accoglimento della domanda:

- riconoscimento dello **Status** di rifugiato;
- riconoscimento della **protezione sussidiaria**;

2. Trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per protezione speciale** ove non accolga la protezione internazionale ma ricorrano i presupposti per il ***non refoulement***.

3. Rigetto della domanda:

- **insussistenza** dei presupposti della protezione internazionale;
- ricorrenza di una **causa di cessazione** o di una **causa di esclusione** (es. commissione di crimini internazionali contro la pace, o reati gravi fuori dal territorio italiano o atti contrari ai principi delle Nazioni Unite);
- **Diniego** in caso di sentenza definitiva di condanna per **reati di grave allarme sociale**;
- manifesta **infondatezza** della domanda;

4. Inammissibilità:

- il richiedente già riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
- l'istante ha reiterato identica domanda, senza addurre nuovi elementi, dopo l'adozione di una decisione da parte della Commissione.


INTRODUZIONE DEI CASI SPECIALI

(Ex art. 1 d.l. 113/2018 e art. 32 c.3, d.lgs. 25/2008)

Il **Questore** è diventato l'Autorità competente per la valutazione dei seguenti casi speciali:

- Per **vittime di violenza domestica** (art. 18bis TUI);
- Per **cure mediche** (art. 19, c.2, d-bis TUI);
- Per **calamità** (art. 20 bis TUI);
- Per **particolare sfruttamento lavorativo** (Art. 22 TUI);
- Per **atti di particolare valore civile** (art. 42-bis TUI);
- Per **vittime di tratta** (art. 18 TUI).

COMMISSIONI TERRITORIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE




- Le Commissioni Territoriali sono le **Autorità competenti** all'esame delle domande di protezione internazionale.
- Sono coordinate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ed operano con **indipendenza di giudizio e valutazione**.
- Attualmente **20** Commissioni Territoriali sono affiancate da **35** Sezioni, di cui **5** temporanee.

INNOVAZIONI: LISTA DEI PAESI SICURI

- Il Decreto Sicurezza ha disposto l'adozione di **procedure accelerate con esame prioritario** per le domande presentate da richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicuri. La riforma prevede, infatti, l'adozione di una **lista** dei Paesi di origine sicuri con decreto di concerto tra Ministro degli Affari Esteri, Ministro dell'Interno e della Giustizia.
- Al concetto di Paese di origine sicuro si collega **una presunzione *iuris tantum* di manifesta infondatezza della domanda**, con **inversione dell'onere della prova** a carico del richiedente in ordine alle condizioni di non sicurezza del Paese in relazione alla propria situazione particolare.

PROCEDIMENTO IMMEDIATO ED AMPLIAMENTO DEL NOVERO REATI

Il **procedimento immediato** innanzi alla C.T. ha luogo qualora il richiedente sia sottoposto a **procedimento penale** o sia stato **condannato** con sentenza anche non definitiva per uno dei **reati** riconosciuti di **particolare gravità** e ricorrano le condizioni per il trattenimento.



Reati di cui all'art. 407 Cpp:

- Omicidio, saccheggio e strage,
- associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere,
- Rapina, estorsione,
- produzione/traffico/detenzione illecita di sostanza stupefacenti o psicotrope,
- riduzione in schiavitù,
- prostituzione minorile, violenza sessuale,
- Lesioni gravi/gravissime a p.u. in occasione di manifestazione sportiva,
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale,
- Furto in abitazione,
- Furto aggravato con armi e narcotici,
- lesioni personali gravi e gravissime,
- mutolazione genitale femminile.

RICHIESTE – DECISIONI - PENDENTI AL 2018

- **Richieste asilo :** n. **53.596**
- **Decisioni adottate (^):** n. **95.576**
- **Pendenti (*):** n. **98.165**

*** il dato si riferisce ai fascicoli pendenti**

Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati

Fonte Vestanet C3

RICHIESTE – DECISIONI - PENDENTI AL 2019


- **Richieste asilo:** n. **15.634**
- **Decisioni adottate (^):** n. **42.916**
- **Pendenti (*):** n. **63.380**

*** il dato si riferisce ai fascicoli pendenti**

Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati

Fonte Vestanet C3


DIMINUZIONE TREND PENDENTI




	Anno 2018 Gennaio - 08 Giugno	Anno 2019 Gennaio - 07 Giugno	Variazione percentuale
Richieste di asilo	30.062	15.634	-47,99 %
		Anno 2019 Gennaio - 07 Giugno	
Decisioni adottate:		42.916	
status di rifugiato	4.605	11%	
protezione sussidiaria	2.790	7%	
motivi umanitari *	672	2%	
con provvedimento di diniego *	32.304	75%	
con altri esiti **	2.545	5%	
pendenti	134.475	63.380	-52,87 %
* decise prima del 05 ottobre 2018 (data di .113/2018) e inserite successivamente su Vestanet			
** E' in corso un'evoluzione di Vestanet per rilevare esclusivamente i casi di Protezione speciale			
* (compresa inammissibilità, ecc.); ** (compresa rinuncia, ecc.)			
Fonte Vestanet C3 - ^^ Dati soggetti a possibili variazioni			
"esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di asilo"			

REPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE

Pakistan	2.903	19%	Georgia	355	2%	Ghana	150	1%
Nigeria	1.289	8%	Gambia	343	2%	Eritrea	148	1%
Bangladesh	1.084	7%	Tunisia	311	2%	Siria	145	1%
Ucraina	854	5%	Colombia	303	2%	Afghanistan	129	1%
El Salvador	835	5%	Iraq	271	2%	Altri	1.799	12%
Perù	768	5%	Egitto	258	2%			
Marocco	645	4%	Cina	207	1%			
Senegal	638	4%	Mali	207	1%			
Albania	553	4%	Sri Lanka	176	1%			
Venezuela	524	3%	Turchia	167	1%			
India	408	3%	Somalia	164	1%	Totale	15.634	100%



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO



ONERI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Il funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni e Sezioni territoriali è assicurato dalle risorse a valere **sul capitolo 2255 del bilancio del Ministero dell'Interno**. Le principali **voci di spesa** di competenza della Commissione nazionale sono costituite da:

- il **servizio di interpretariato** sul territorio nazionale, ha comportato la spesa di € 8.415.287,95;
- i **gettoni di presenza** previsti dalle legge per i componenti dei Collegi, ha comportato la spesa di € 3.339.292,06;
- le spese da **contratto con Poste Italiane** per la nuova procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti per chi non è in accoglienza presso i Centri.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Revoca:


- **Reati di cui all'art. 407 Codice di procedura penale** (ampliamento del novero dei reati con quelli di grave allarme sociale);
- **False dichiarazioni in merito alla nazionalità.**

Cessazione:

- **Rientri** nei Paesi di Origine;
- Possesso di **passaporto** (Status);
- Acquisizione **Cittadinanza italiana**;
- **Mutate condizioni** nel Paese di Origine.

Garanzia Procedurale nei casi di revoca e cessazione della protezione internazionale: ricorso al competente Tribunale Ordinario Sezione Specializzata.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO



DATI DECISIONI REVOCHE E CESSAZIONI

Anni	Conferme Protezione Internazionale	Cessazioni Protezione Internazionale	Revoche Protezione Internazionale	Totale Decisioni
2017	107	216	47	370
2018	94	252	42	388
2019 fino al 31/5	79	55	16	150

MONITORAGGIO PARTENZE E RIENTRI

La Commissione Nazionale ha monitorato fin dal settembre 2017 i rientri da e per il Paese di Origine dei beneficiari di protezione internazionale.



RIENTRI DA/PER PAESI DI ORIGINE

al 31.05.2019, **2.981** segnalazioni di cui:

- **898 partenze** verso i paesi di origine;
- **2.083 rientri** in Italia.

TEMPI MEDI VALUTAZIONE DOMANDE DI ASILO

CC.TT. & SEZIONI		
Tempi medi * di valutazione delle domande di asilo		
Anno	Domande formalizzate	Tempo Medio di esame e decisione *
2017	130.119	15 /16 mesi
2018	53.596	10 /12 mesi
2019 (al 07 Giugno)	15.634	4 /5 mesi
* comprensivi del tempo intercorrente tra la decisione presa in seduta collegiale e l'elaborazione del decreto pari a 15 / 20 giorni, nonchè del periodo di 2 / 3 giorni tra l'inserimento del decreto in Vestanet e la firma digitale del Presidente del Collegio.		
Fonte Vestanet C3 ^ Dati soggetti a possibili variazioni		

TEMPI MEDI VALUTAZIONE DOMANDE DI ASILO

CC.TT. & SEZIONI		
Tempo medio Generale * di valutazione delle domande di asilo formalizzate tra gli Anni 2017- 2019 (al 07.06)		
Totale Domande formalizzate	Tempo Medio di esame e decisione *	Differenza <u>Tempo Medio</u> per Anno
199.349	9 /11 mesi	Tra il 2017 e il 2018 - 30 / 40 %
		Tra il 2018 e il 2019 - 50 /60 %
* comprensivi del tempo intercorrente tra la decisione presa in seduta collegiale e l'elaborazione del decreto pari a 15 / 20 giorni, nonchè del periodo di 2 / 3 giorni tra l'inserimento del decreto in Vestanet e la firma digitale del Presidente del Collegio.		
Fonte Vestanet C3	^ Dati soggetti a possibili variazioni	